

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

24121 BERGAMO - Pass. Canonici Lateranensi, 1 - (Via G. Camozzi, 95) - tel. 035.223.234 - fax 035.235.238
www.ordineingegneri.bergamo.it - e-mail: ordine@ordineingegneri.bergamo.it

AGLI INGEGNERI
ISCRITTI ALL'ALBO

L'Ordine ritiene opportuno segnalare ai Colleghi che l'emanazione del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato in S. O. n. 108 alla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008, n. 101 e vigente dal 15 maggio u. s., ha introdotto diverse e significative variazioni rispetto ai testi previgenti in materia, ora abrogati.

La Commissione Sicurezza dell'Ordine si è da subito impegnata nello studio del nuovo Decreto con l'obiettivo di arrivare quanto prima possibile (fine estate – inizio autunno) a proporre ai Colleghi una sessione di informazione al riguardo, organizzata nel modo più efficace per scelta di argomenti, di docenti e durata.

Per più proficuamente individuare/comprendere le variazioni introdotte, la Commissione Sicurezza è in collegamento con più ampi Organismi che si stanno occupando della materia, in particolare con un Gruppo di lavoro a carattere nazionale, cui contribuiscono Ordini, Federazioni e Consulte tra cui la ns CROIL.

L'Ordine coglie intanto questa occasione per fornire ai Colleghi le prime evidenze delle più significative variazioni introdotte dal D. Lgs 81/2008.

Distinti saluti.

Bergamo, 26 giugno 2008.

f.to IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Donatella Guzzoni

N.B.: allegato documento redatto dal Presidente della Commissione Sicurezza dell'Ordine

**ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO**

24121 BERGAMO - Pass. Canonici Lateranensi, 1 - (Via G. Camozzi, 95) - tel. 035.223.234 - fax 035.235.238
www.ordineingegneri.bergamo.it - e-mail: ordine@ordineingegneri.bergamo.it

COMMISSIONE SICUREZZA

**Prime evidenze sulle più significative modifiche introdotte dal D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81
- Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro -**

Rispetto ai destinatari delle norme del nuovo Testo Unico obbligati al dovere di sicurezza, un ingegnere può svolgere una o più d'una delle seguenti funzioni:

- a) Committente
- b) Responsabile dei lavori
- c) Datore di lavoro
- d) Dirigente
- e) Progettista
- f) Direttore dei lavori
- g) Coordinatore della sicurezza in progettazione
- h) Coordinatore della sicurezza in esecuzione

Vediamo dunque su quali punti del D. Lgs 81/2008 l'ingegnere deve porre particolare attenzione.

Nella veste di Committente

- Artt. 26, 27, 55 comma 4 lett. b) e d)
- Artt. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 99, 101, 157
- Allegati XVI e XVII

Nella veste di datore di lavoro o dirigente

- Pressoché tutti gli articoli e gli allegati

Nella veste di progettista

- Artt. 22, 27 comma 1, 100, 133 comma 2, allegato XVI

Nella veste di Direttore dei lavori

- Artt. 89 comma 1 lett. c), 158 comma 2 lett. a) e b)
- Allegato XV punti 2.3.3 e 4.1.6

Nella veste di Responsabile dei lavori, Coordinatore della sicurezza in progettazione e Coordinatore della sicurezza in esecuzione

- Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili: artt. 88÷104; artt. 157, 158
- Allegato XV – Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
- Allegato XV.1 – Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2
- Allegato XV.2 – Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell'analisi dei rischi connessi all'area di cantiere, di cui al punto 2.2.1
- Allegato X – Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'art. 89, comma 1, lett. a)
- Allegato XI – Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'art. 100, comma 1
- Allegato XII Contenuto della notifica preliminare di cui all'art. 99
- Allegato XVI – Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
- Allegato XVII – Idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi

Ci pare utile fornire di seguito anche qualche piccolo cenno nel merito delle modifiche introdotte dal D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 con riferimento al D. Lgs 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.i.

Titolo IV° - Capo I°

Art. 89 – Definizioni

comma 1. c) – è ora precisato chi debba essere il Responsabile dei lavori: coincide col Progettista nella fase di progettazione e col Direttore dei Lavori nella fase di esecuzione

comma 1. f) – Coordinatore in esecuzione: è ora chiaramente definito che non può essere il Datore di lavoro (Appaltatore), né un suo dipendente o RSPP anche se esterno all'Impresa

comma 1. i) – precisazioni sulla figura dell'Appaltatore

Art. 90 – Obblighi del Committente o del Responsabile dei lavori

comma 3. – nomina del Coordinatore sempre quando c'è presenza, anche non contemporanea, di più imprese. Cade il riferimento agli uomini-giorno e ai rischi particolari

comma 9. – appesantimento degli adempimenti del Committente/Responsabile dei lavori in quanto molti documenti da richiedere sono compresi nel POS da validare dal Coordinatore in esecuzione

comma 10. – l'assenza di PSC o del Fascicolo o della notifica preliminare, quando previsti, fa decadere il titolo abilitativo all'esecuzione dell'opera

Art. 91 – Obblighi del Coordinatore per la progettazione

comma 1. b) – il Fascicolo deve ora inequivocabilmente essere predisposto assieme al PSC

Art. 93 – Responsabilità dei Committenti e dei Responsabili dei lavori

comma 1. – appesantimento degli oneri a carico del Committente che ora deve più ampiamente controllare l'operato del Responsabile dei lavori

Art. 96 – Obblighi dei Datori di lavoro, dei Dirigenti e dei Preposti

comma 1. – il contenuto di questo comma è ora esteso nel titolo anche a Dirigenti e Preposti

Art. 97 – Obblighi del datore di lavoro dell'Impresa affidataria

comma 1. – esprime più precisa indicazione degli obblighi dell'Impresa

comma 2. – esprime più circostanziata definizione riguardo la verifica dell'idoneità tecnico – professionale dell'Appaltatore che ora deve farsi carico della stessa verifica verso i suoi subappaltatori

comma 3. b) – ora l'Appaltatore deve verificare la congruenza dei POS dei suoi subappaltatori rispetto al proprio prima di trasmetterli al coordinatore

Art. 98 – Requisiti professionali del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori

commi 2.÷6. – è introdotta la verifica finale di apprendimento nel corso di formazione; sono variate le modalità di svolgimento del corso; è introdotto l'obbligo di aggiornamento quinquennale della durata complessiva di 40 ore

Art. 100 – Piano di sicurezza e di coordinamento

comma 1. – i contenuti del PSC sono ora più dettagliatamente definiti

Art. 101 – Obblighi di trasmissione

commi 2. e 3. – è definito altro percorso e altra procedura di validazione POS

Art. 103 – Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora

comma 1. – porta nuovo criterio di valutazione dell'esposizione al rumore

Seguono articoli sulle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro che richiamano in particolare i contenuti del D.P.R. 164/1956, del D.P.R. 547/1955 e del D. Lgs 626/96

Da rilevare l'inasprimento (di base il quadruplo) delle sanzioni a carico delle Figure coinvolte nel processo di realizzazione dell'opera, di cui agli artt. 157÷160 del Titolo IV° – Capo III°.

Bergamo, 26 giugno 2008

f.to IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE SICUREZZA
Dott. Ing. Claudio Bolzonella